

OPERE INGEGNO E INVENZIONI

- DIRITTO D'AUTORE
- INVENZIONI INDUSTRIALI
- MODELLI INDUSTRIALI


CREAZIONI INTELLETTUALI E *PROPRIETÀ* INTELLETTUALE

Con il termine proprietà intellettuale (pi) si definisce l'insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle **creazioni della mente umana** in campo scientifico, industriale ed artistico.

Possono essere protetti da p. i.: invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni.

La proprietà intellettuale è suddivisibile in due distinte categorie:

- proprietà industriale



brevetto

- diritto d'autore



copyright

Perché tutelare la pi?

- per le imprese è importante che la loro proprietà intellettuale sia tutelata attraverso i diritti di proprietà intellettuale (DPI).
- I DPI proteggono gli inventori, i creatori e le imprese da altri che traggono indebitamente profitto dalle loro creazioni o invenzioni
- I DPI offrono alle imprese l'opportunità di recuperare il denaro investito nello sviluppo di un prodotto o la reputazione delle loro imprese: quando le idee, i marchi o i prodotti di un'impresa sono piratati e contraffatti, ciò riduce le possibilità di crescita e di assunzione di persone
- I DPI offrono garanzie ai consumatori attraverso marchi commerciali e indicazioni geografiche che identificano l'origine della creazione e possono fungere da indicatori di qualità
- i prodotti contraffatti possono mettere a rischio la sicurezza o la salute dei cittadini, ad esempio per quanto riguarda i pezzi di ricambio dei veicoli o i medicinali

UNA PANORAMICA SUI DPI

- **Brevetti** I brevetti proteggono un'invenzione o un prodotto o processo tecnico. È illecito per altri effettuare, utilizzare, rivendere, affittare o fornire l'oggetto o il procedimento brevettato. Tuttavia, il titolare del brevetto può concedere un'autorizzazione in tal senso concedendo una licenza di brevetto. La concessione di licenze di brevetto è un accordo tra il titolare di un brevetto e chi intende utilizzarlo. Di norma, essa richiede un pagamento da parte della persona che riceve la licenza.
- **Diritto d'autore** Il diritto d'autore protegge le opere della letteratura, delle arti, della scienza e dell'arte, tra cui libri e articoli, film, dipinti, musica, giochi, fotografie e software. È importante che le imprese ricordino che il diritto d'autore esiste automaticamente. Non è necessario registrarlo o richiederlo, perché sorge automaticamente con la creazione intellettuale.
- **Diritti connessi o connessi** I diritti connessi sono diritti di esecuzione pubblica dovuti alla rappresentazione in pubblico di registrazioni sonore di un titolare del diritto d'autore. Ogni canzone ha due tipi di diritti d'autore fondamentali: uno per la composizione della canzone e uno per la registrazione della canzone. Il diritto d'autore sulla composizione paga lo scrittore e l'editore, mentre il diritto d'autore sulla registrazione del suono paga l'artista che ha registrato la canzone e l'etichetta di registrazione. Come il diritto d'autore, tali diritti sorgono automaticamente.
- **Marchi** Le imprese utilizzano un marchio per distinguere i propri prodotti o servizi dai prodotti e servizi dei concorrenti. I diritti di marchio tutelano i nomi di prodotti o servizi. Proteggono inoltre il logo di un prodotto e la progettazione del suo imballaggio. Per proteggerlo deve essere registrato.
- **Disegni o modelli** I diritti su disegni e modelli proteggono l'aspetto di prodotti bidimensionali o tridimensionali. Tra questi figurano i modelli di carta da parati, i tessuti e la progettazione di articoli per uso domestico quali orologi, giocattoli e sedie. Il disegno o modello deve essere nuovo e originale. Per ottenere tale protezione, un disegno o modello deve, in linea di principio, essere prima registrato. In alcuni casi, tuttavia, i disegni e modelli sono automaticamente protetti nell'UE senza previa registrazione.

UNA PANORAMICA SUI DPI (SEGUE)

- **Indicazioni geografiche** Un'indicazione geografica (IG) è un segno utilizzato su prodotti che hanno un'origine geografica specifica e possiedono qualità o notorietà dovute a tale origine. Le indicazioni geografiche sono generalmente utilizzate per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose, l'artigianato e i prodotti industriali. Un segno IG deve identificare un prodotto come originario di un determinato luogo.
- **Privativa per ritrovati vegetali** I costitutori possono invocare la privativa per i ritrovati vegetali per proteggere le loro nuove varietà vegetali (per poter beneficiare di tali diritti esclusivi, una varietà deve essere nuova, distinta, uniforme e stabile). Queste nuove varietà derivano spesso da processi di selezione lunghi e costosi. I diritti dei costitutori conferiscono al costitutore il controllo esclusivo del materiale di moltiplicazione (che comprende sementi, talee e divisioni di piante e colture di tessuti vegetali) e del materiale raccolto (che comprende fiori recisi, frutti e foglie) di una nuova varietà per diversi anni. Con questi diritti, il costitutore può scegliere di diventare il venditore esclusivo della varietà o di concedere in licenza la varietà ad altri.
- **Diritti sulle banche dati** Le banche dati costituite da raccolte di dati ordinati possono essere protette dai diritti delle banche dati. Per un'impresa, la costituzione di una banca dati di questo tipo richiede spesso un considerevole investimento di tempo e denaro. Il proprietario ha il diritto di opporsi alla copia di parti sostanziali della sua banca dati.

IL DIRITTO D'AUTORE

- ✓ Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il diritto d'autore protegge altresì i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 2575 c.c.; art. 1 l.d.a.)
- ✓ Per essere oggetto di tutela da parte della legge sul diritto d'autore, l'opera deve avere "carattere creativo", quindi deve presentare un minimo di **originalità** oggettiva rispetto alle opere preesistenti dello stesso genere.

Origine e contenuti del diritto d'autore

- Fatto costitutivo del diritto d'autore è la **creazione** dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale dell'autore (art. 6 l.d.a.). Per l'acquisto dei diritti d'autore sull'opera non occorre alcuna formalità costitutiva. L'eventuale deposito dell'opera fornisce esclusivamente una prova della paternità della stessa (v. SIAE).
- Il diritto d'autore riconosce all'autore:
 - **diritti morali**: tutelano la personalità dell'autore e si articolano in diverse facoltà (es. il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore). I diritti morali sono inalienabili e, dopo la morte dell'autore, possono essere fatti valere, **senza limite di tempo**, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
 - **diritti patrimoniali**: il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato (es. diritto di riproduzione, di distribuzione, di elaborazione *, ecc.). I diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **settantesimo anno dopo la sua morte** e sono liberamente trasferibili.

TRASFERIMENTO E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

- Il diritto di utilizzazione economica è trasferibile:
 - *Inter vivos*
 - *Mortis causa*
- Il trasferimento fra vivi va provato per iscritto e può avvenire a titolo definitivo o temporaneo con ogni possibile schema di contratto.
- Contratti di **edizione** e di **rappresentazione o esecuzione** costituiscono forme tipiche per la utilizzazione economica del diritto d'autore
- Tutela penale e civile, anche a livello internazionale: plagio e contraffazione

LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- Il brevetto è l'incentivo affinché le imprese sostengano aleatori ed onerosi investimenti per ricerca e sviluppo, garantendo all'inventore lo sfruttamento industriale dell'invenzione in via esclusiva (diritto di privativa).
- Definizione di brevetto: è un titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di realizzare e commercializzare la propria invenzione, in un territorio e per un periodo determinato, al duplice fine di (i) impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare tale invenzione senza autorizzazione e (ii) consentirne l'uso libero allo scadere del diritto
- La legge garantisce il monopolio della attuazione e dello sfruttamento dell'invenzione, ma pretende che:
 - a) – ci sia una effettiva produzione e commercializzazione del bene sul territorio entro tre anni dalla concessione
 - b) – si metta a disposizione del pubblico il contenuto dell'innovazione
 - c) – si paghino le tasse governative

TIPOLOGIE DI BREVETTO

- **Brevetto d'invenzione:**

1. Invenzioni di prodotto (nuovo prodotto materiale)
2. Invenzioni di procedimento (nuovo metodo di produzione di beni già noti)
3. Invenzioni derivate (combinazione, perfezionamento o traslazione di invenzioni precedenti)

- **Modello di utilità o industriale** (miglioramento funzionalità prodotto esistente)

- **Disegno industriale** (miglioramento estetica prodotto esistente)

BREVETTO DI INVENZIONE

- L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale, che implichi un'attività inventiva.
- Durata: 20 anni (dalla data del deposito)
- Requisiti di brevettabilità: novità assoluta, originalità e industrialità
- Esempi di protezione:
 - di prodotto (nuovo composto chimico)
 - di processo (per ottenere un composto già noto)
 - di uso o applicazione (nuovi impieghi di cose note)
 - di perfezionamento (miglioramento soluzione già raggiunta)
 - di combinazione (impiego congiunto di elementi noti)
 - di traslazione (principi noti in contesti diversi, risolve problemi tecnici)
 - diversi)

REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ

- **NOVITA'**: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica, non è quindi brevettabile l'invenzione che sia già accessibile al pubblico prima del deposito della domanda
- **ORIGINALITA'**: l'invenzione deve rappresentare un significativo progresso tecnico: non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo
- **INDUSTRIALITA'**: l'invenzione deve poter avere un'applicazione industriale, quindi deve essere fabbricabile e utilizzabile in campo industriale o agricolo
- **LICEITA'**: l'invenzione non può implicare violazioni della legge, dell'ordine pubblico o del buon costume
- **SUFFICIENTE DESCRIZIONE**: l'invenzione deve essere descritto dettagliatamente di modo da consentire a una persona esperta del ramo di attuarla

Brevetto italiano, europeo ed internazionale

I diritti esclusivi derivanti dal brevetto registrato in Italia presso l'UIBM sono limitati al territorio nazionale. Per ottenere una tutela più estesa occorre ottenere un brevetto europeo o internazionale.

- **BREVETTO EUROPEO:** si ottiene con una procedura unitaria gestita dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO). La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro un anno dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale. Una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nei diversi Paesi. Il brevetto europeo non è dunque un titolo unitario, ma equivale ad un fascio di brevetti nazionali.
- **BREVETTO INTERNAZIONALE:** la domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro un anno dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale. Nella fase iniziale la procedura unitaria è gestita dalla WIPO. La fine della fase internazionale decreta l'ingresso nelle fasi nazionali. Si intraprendono dunque le procedure di brevettazione in ciascuno degli Stati designati nella domanda, in accordo con le singole normative nazionali.

INVENZIONI DEI DIPENDENTI

- Invenzione di servizio (attività inventiva oggetto del contratto di lavoro): i diritti patrimoniali sulle invenzioni appartengono al datore di lavoro
- Invenzione aziendale (attività inventiva effettuata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro senza apposito corrispettivo per ciò): i diritti patrimoniali sulle invenzioni appartengono al datore di lavoro ma all'inventore spetta un equo premio
- Invenzione occasionale (l'attività inventiva rientra soltanto nel campo di attività di impresa cui è addetto l'inventore ma è indipendente dal rapporto di lavoro): i diritti patrimoniali sulle invenzioni appartengono al prestatore di lavoro ma il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per conseguire il brevetto

ATTUAZIONE E TRASFERIMENTO DEL BREVETTO

- La legge prevede che l'oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi
- Il brevetto è liberamente trasferibile *inter vivos* e *mortis causa*, può essere oggetto di diritti reali di godimento e di garanzia, ed essere espropriato
- Cessione e Licenza di brevetto, con o senza esclusiva
- Licenza obbligatoria: mancata attuazione, invenzione dipendente o emergenza sanitaria

TUTELA DELL'INVENZIONE BREVETTATA

I diritti di esclusiva concessi da un brevetto, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti ovvero di usare processi che violino i propri diritti sul brevetto, conferiscono inoltre la possibilità di richiedere tutela giudiziaria sia in sede penale che civile.

Possibili strumenti di reazione:

- La lettera di diffida
- Il provvedimento cautelare (inibitoria, sequestro)
- Il procedimento giudiziario (contraffazione, risarcimento danni)
- Arbitrato e mediazione
- Procedura di controllo - Tutela in dogana

Invenzioni non brevettate, segreto commerciale e tutela del know-how

- Il caso coca cola un precedente eloquente!
- Tutela del preuso dell'invenzione
- Per **segreto commerciale** (98 cpi) si intendono: le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
 - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
 - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- La tutela del segreto commerciale (99 cpi)

MODELLO DI UTILITÀ

- Suscettibili di protezione
- Sono perfezionamenti di oggetti, macchine, loro parti, strumenti o utensili, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego
- Durata: 10 anni (dalla data di deposito)
- Principali requisiti di brevettabilità: come per invenzioni

Disegni e modelli

- Suscettibile di protezione: la forma estetica di un prodotto industriale, è un trovato che conferisce ai prodotti industriali un carattere distintivo grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori ed altri elementi
- Principali requisiti di brevettabilità: novità della forma nel settore merceologico di appartenenza e suo carattere individualizzante possibile predivulgazione di 12 mesi (preuso da parte del titolare)
- Durata: 5 anni prorogabili fino a 25 anni (dalla data di deposito)
- Possono godere anche della protezione del diritto d'autore se hanno carattere creativo e valore artistico